



NUOVO STATUTO CONSULTORIO FAMILIARE "FRIULI - ETS"

Art. 1 - Denominazione e identità

1. Si costituisce in forma di associazione non riconosciuta il "Consultorio Familiare "Friuli" - ETS" in conformità alla legge sui consultori familiari e nel rispetto del Codice Civile, del D.lgs. 3.7.17 n. 117, delle leggi nazionali e regionali in vigore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Associazione si ispira ai valori cristiani e si fonda sui principi istituzionali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
3. Il Consultorio si riconosce nella "carta" dell'UCIPEM Onlus di cui è socio fondatore.

Art. 2- Sede

1. L'Associazione ha sede legale in Udine.
2. Il Consiglio Direttivo, con specifica deliberazione ai sensi dello Statuto, potrà istituire sedi secondarie, filiali ed unità locali su tutto il territorio nazionale. La variazione della sede non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 - Natura e compiti

1. In coerenza con i suoi principi ispiratori, il Consultorio è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo ai settori dell'assistenza socio-sanitaria e della formazione e si pone come servizio al pubblico, laico e aperto a tutti, ed opera nella riservatezza e nel pieno rispetto delle ideologie e convinzioni di coloro che usufruiscono delle sue prestazioni.
2. Il Consultorio, inoltre, fonda l'attività sulla competenza professionale degli operatori dell'equipe interdisciplinare, orientata alla promozione e all'autodeterminazione responsabile della persona, nella sua dimensione individuale e relazionale.
3. A tal fine ed in modo specifico, l'Associazione si propone:
 - a) di svolgere un servizio di consulenza psico-socio-sanitaria per singole persone, coppie e famiglie, in ordine ai problemi psicologici e relazionali, sociali, sessuali, sanitari, psichiatrici e pedagogici, etici, giuridici, inerenti le varie fasi del ciclo vitale dell'individuo e della famiglia, luogo primario dei rapporti e delle comunicazioni interpersonali;
 - b) di operare nel servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità, secondo gli scopi della legge n. 405/75;
 - c) di promuovere e favorire la ricerca, la formazione e l'aggiornamento degli operatori consultoriali nei campi delle scienze umane e sociali connesse all'operatività specifica;
 - d) di promuovere iniziative di sensibilizzazione socio-culturale, e progetti di prevenzione e di educazione particolarmente a favore dei minori, su tematiche riferibili alle aree psicologica, psico-pedagogica, psico-sessuale e socio-sanitaria con azioni rivolte a gruppi di persone, in particolare ad adolescenti, giovani, genitori, educatori, operatori sociali e sanitari, alla comunità;
 - e) di operare, anche in collegamento con le strutture sociali e sanitarie pubbliche e private del territorio, in particolare scuole, associazioni di volontariato, al fine di contribuire col proprio servizio ai bisogni sociali dell'area geografica di riferimento.
4. L'Associazione rivolge la propria opera prioritariamente verso terzi ed anche verso i propri soci e i loro familiari. La stessa è riconducibile alle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8

ALLEGATO ALL'ATTO N. 3108
REGISTRATO a UDINE il ... 18.11.2021
SERIE 3 - PRIVATI N.A.

(*) Firma su delega del Direttore
Provinciale, Paolo Be-Luca
Silvia Rapetti



fy



novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Per il raggiungimento degli scopi associativi e delle proprie finalità culturali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni economiche e commerciali all'uopo necessarie, purché strumentali e secondarie all'attività istituzionale, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

6. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

7. L'Associazione non ha finalità di lucro e pertanto anche l'esercizio delle predette attività non costituisce in alcun modo il perseguimento di un oggetto esclusivo o principale di esercizio di attività commerciali.

Art. 4 - Durata

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5 - Soci

1. Il numero dei Soci è illimitato.

2. Possono essere ammessi a Socio tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, età, razza, religione nonché altri enti del Terzo settore e senza scopo di lucro che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione, che intendano, in qualsiasi modo, concorrere al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione e che non abbiano interessi in contrasto con quelli dell'Associazione stessa.

3. Chiunque desideri diventare Socio presenta apposita domanda sulla quale delibera il Consiglio Direttivo, ovvero uno o più Consiglieri all'uopo delegati, che provvede altresì all'iscrizione del nuovo Socio sul Libro dei Soci.

4. Contro l'eventuale diniego, che dovrà essere motivato e comunicato per iscritto al richiedente entro 60 (sessanta) giorni dalla decisione, è previsto ricorso da presentarsi al Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del diniego stesso. Sul ricorso decide l'Assemblea alla prima riunione utile.

5. L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, e comporta l'accettazione senza riserve delle norme statutarie, facendone proprie le finalità. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

6. Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto sociale.

7. L'iscrizione comporta il dovere di sostenere le iniziative del Consultorio e di versare la quota sociale annua stabilita dall'assemblea dei Soci.

8. I Soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto e le deliberazioni degli Organi sociali e di collaborare al buon andamento dell'Associazione, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.

9. I Soci che sono stati ammessi nell'associazione esercitano i diritti sociali e patrimoniali intervenendo in assemblea ed esercitando il diritto di voto, secondo quanto stabilito dallo statuto.

10. I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali presentando specifica richiesta



scritta al Segretario, inviandola all'indirizzo di posta, all'indirizzo mail o alla PEC dell'Associazione, il quale metterà a disposizione i libri presso la sede dell'Associazione.

11. La qualifica di Socio si perde per dimissioni, morosità, morte o per esclusione.

12. Il socio ha diritto di recedere dall'associazione nel caso di dissenso dalle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto il cambiamento dell'oggetto sociale o per altri giustificati motivi.

13. Il provvedimento di esclusione avviene nel caso in cui il Socio sia gravemente e ripetutamente inadempiente verso l'Associazione e/o svolga attività in contrasto con le finalità dell'Associazione stessa.

14. Il Socio escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso l'Associazione che derivino dal presente statuto e dalle delibere degli Organi Sociali e che siano sorte nel suo periodo di adesione.

15. Il Socio escluso non ha diritto alla restituzione delle quote sociali annuali e/o dei contributi straordinari versati né ad alcuna somma o prestazione da parte del Consorzio.

16. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo che decidono la decadenza o l'esclusione di un Socio devono essere debitamente motivate e trasmesse per iscritto al Socio, il quale può opporre ricorso al Consiglio Direttivo contro tale decisione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Sul ricorso viene proposta discussione alla prima Assemblea utile; nel frattempo il Socio escluso conserva la propria qualifica. L'esclusione per omesso pagamento del contributo associativo annuale non libera il Socio dall'obbligo di versamento dello stesso.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

1. Sono Organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Revisore legale dei conti
- f) il Collegio dei Probiviri.

Art. 7 - Assemblea

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, composta dai Soci in regola col versamento della quota sociale annuale, è presieduta dal Presidente del Consorzio o, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente oppure persona designata dall'Assemblea.

2. È facoltà del Socio di farsi rappresentare da altro Socio sottoscrivendo un'apposita delega a favore del Socio che lo rappresenterà in Assemblea. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) Soci.

3. I Soci possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia consentita l'identificazione dell'intervento e sia possibile lo scambio di documentazione. I Soci possono esprimere il proprio voto anche per corrispondenza o in via elettronica attraverso PEC o raccomandata (anche a mani), purché sia possibile verificare l'identità del Socio che vota.

4. L'Assemblea ordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aventi diritto di voto o su richiesta dell'Organo di controllo, ove nominato. 5. In questi ultimi due casi, la richiesta di convocazione deve contenere la proposta dell'ordine del giorno, ed il Presidente dovrà provvedere alla sua convocazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Il giorno dell'adunanza delle Assemblee sia ordinaria che straordinaria è fissato dal Consiglio Direttivo e la convocazione viene trasmessa dal Presidente, precisando il luogo e l'ora della riunione nonché gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

7. Le notifiche di convocazione devono essere inoltrate ai Soci mediante avviso scritto recapitato a mano, a mezzo posta oppure a mezzo posta elettronica, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La convocazione va affissa nei



locali della Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di accorciare i tempi di notifica, fino a 3 (tre) giorni, per un motivo che egli riconosce urgente.

8. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro e non oltre i 4 (quattro) mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 8 - Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria sarà valida in prima convocazione quando i Soci presenti e rappresentati per delega saranno almeno pari alla metà dei Soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea straordinaria è ritenuta valida in prima convocazione quando i Soci presenti e rappresentati per delega saranno almeno i due terzi dei Soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione quando i Soci presenti e rappresentati per delega saranno almeno pari alla metà dei Soci aventi diritto di voto.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione o fusione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.

3. Le votazioni dei Soci sono espresse in forma palese mentre si assume il voto segreto su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.

5. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato.

6. I verbali, sottoscritti dal Presidente e dall'estensore, devono essere trascritti su apposito registro e conservati nella sede e devono altresì rimanere affissi all'albo dell'Associazione nei 10 (dieci) giorni successivi alla data dell'Assemblea.

Art. 9 - Compiti dell'Assemblea

1. All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e su programmi, progetti, attività;
- b) nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) nominare e revocare i componenti dell'Organo di controllo o il Revisore legale dei conti e determinare il loro eventuale compenso;
- d) discutere e deliberare sul bilancio e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e la promozione della azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) approvare i regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo e l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) approvare le proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento dall'Associazione e la nomina del/i liquidatore/i;
- c) deliberare in ordine alla destinazione del patrimonio finale risultante dalla liquidazione;
- d) decidere sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione.

2. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto vigente obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ed un massimo di nove

14



membri eletti dall'assemblea fra soci, previa determinazione del loro numero.

2. Dei membri eletti, non più di due possono essere scelti tra i Soci operatori del Consultorio.

3. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, qualora possibile, il Consiglio Direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. Ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti, spetta alla prima Assemblea utile decidere sull'eventuale elezione di un nuovo Consigliere oppure sulla riduzione del numero dei membri del Consiglio Direttivo.

4. I Consiglieri nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

5. Nel caso il numero di Consiglieri si riduce al di sotto delle 3 (tre) unità, il Consiglio Direttivo provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per la nuova elezione dell'intero Consiglio.

Art. 11 - Durata e funzioni

1. Il Consiglio Direttivo:

a) dura in carica per il periodo di tre anni e può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti;

b) è responsabile di fronte all'Assemblea dei Soci del governo e della conduzione del Consultorio;

c) decide sui programmi di attività e redige i bilanci annuali, preventivo e consultivo;

d) ammette ed esclude i Soci;

e) nomina il Coordinatore del Consultorio, che rimane in carica per tutto il tempo in cui resta in attività il Consiglio Direttivo medesimo;

f) stabilisce l'ammontare della quota sociale annua;

g) compie tutti gli atti che possono concorrere al raggiungimento degli scopi sociali con esclusione di quelli riservati alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. 3. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente; non è ammessa delega. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

4. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei propri componenti, comprese quelle all'ammissione, alla decadenza ed all'esclusione dei Soci. Non possono essere delegate le sole attribuzioni relative alla predisposizione dei bilanci e alla determinazione della quota associativa e dei contributi associativi. 5. Ai Consiglieri delegati potranno essere conferiti i poteri di firma e di rappresentanza dell'Associazione con riferimento alle attribuzioni delegate.

6. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

7. I Consiglieri sono solidalmente responsabili delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo nei confronti di terzi.

Art. 12 - Il Presidente

1. Il Consiglio Direttivo elegge, a maggioranza dei suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario del Consiglio ed il Tesoriere.

2. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente del Consultorio e dura in carica tre anni.

3. Egli rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. A lui spetta la firma sociale; convoca il Consiglio ogni qual volta lo ritenga opportuno, nonché l'Assemblea dei Soci; adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari riferendone al Consiglio alla prima riunione utile per la eventuale ratifica; sottoscrive contratti, convenzioni ed ogni altro atto giuridico di cui sia parte il Consultorio.

4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di questi, rimanendo investito delle prerogative, dei poteri e delle attribuzioni ad esso conferite.



Art. 13 - Il Segretario

1. Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura l'archivio degli atti, predispone la relazione annuale sulla attività svolta e destinata all'Assemblea dei Soci.

Art. 14 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere attende agli atti di natura programmatica, economica e finanziaria, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Controlla la parte amministrativa, cura la redazione del rendiconto annuale ed ha la firma, anche disgiunta, sui conti correnti bancari dell'Associazione.

Art. 15 - L'Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, la cui nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e negli altri casi previsti dalla norma, viene eletto dall'Assemblea e dura in carica 3 (tre) anni. Si compone di 1 (uno) o 3 (tre) membri effettivi eletti dall'Assemblea, di cui almeno 1 (un) membro effettivo ed 1 (uno) supplente devono essere scelti tra le categorie di soggetti iscritti negli albi professionale individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche o tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I componenti sono rieleggibili.

2. L'incarico di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con l'incarico di Consigliere.

3. La carica di membro dell'Organo di controllo è normalmente gratuita. L'eventuale retribuzione annuale per i membri effettivi dell'Organo di Controllo deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della loro nomina e per l'intero periodo della carica.

4. Le funzioni dell'Organo di controllo sono quelle di:

- a) verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sul rispetto della legge e dello statuto;
- c) verificare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- d) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

6. L'Organo di controllo partecipa alle riunioni delle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

7. Qualora l'Organo di controllo non sia stato nominato, ciascun Socio può richiedere al Consiglio Direttivo notizia sullo svolgimento degli affari dell'Associazione.

Art. 16 - Il Revisore legale dei conti

1. Il Revisore, la cui nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e negli altri casi previsti dalla norma, dura in carica un triennio e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Assemblea che nomina il Revisore stabilisce anche il compenso spettante per l'intero periodo della carica. In alternativa alla nomina del Revisore, la revisione legale dei conti può essere svolta dall'Organo di controllo, nel rispetto delle condizioni all'uopo stabilite.

3. Prima di essere sottoposto all'approvazione in Assemblea, il bilancio sarà oggetto di esame da parte del Revisore che esprimerà il suo parere con apposita relazione. Questa costituirà parte integrante del bilancio.

Art. 17 - Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti votati dall'Assemblea dei Soci. La persona maggiormente votata tra i Probiviri funge da Presidente. I suoi membri durano in carica tre anni.

2. Esso ha la funzione di arbitro per la composizione di ogni eventuale controversia su proposta del Consiglio Direttivo, o per sua autonoma decisione, prende in esame eventuali provvedimenti sanzionatori dei confronti dei Soci del Consorzio. Il



giudizio del Collegio dei Probiviri è insindacabile.

Art. 18 – Il Coordinatore

- 1 Il Coordinatore del Consultorio ed il gruppo di coordinamento (tre operatori di settore: a) consulenza e mediazione, b) progettualità preventive/formative, c) settore informativo-culturale, da lui scelti, costituiscono il Consiglio di Direzione Tecnica.
- 2 Egli cura l'organizzazione dell'attività del Consultorio garantendo un indirizzo unitario dei servizi; coordina i vari settori; fissa i compiti degli operatori in base alle esigenze e competenze; promuove la qualità degli interventi e mantiene i collegamenti a livello operativo con altri Enti del territorio.

Art. 19 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito, da beni di qualsiasi specie ed a qualsiasi titolo pervenuti, nonché dai fondi di riserva costituiti da eventuali utili di gestione.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
3. I beni mobili di proprietà degli aderenti o di terzi possono essere dati in comodato; saranno restituiti ai proprietari in caso di scioglimento o cessazione dell'attività del Consultorio.
4. Le attività dell'Associazione sono finanziate dalle quote annuali, da contributi previsti da leggi regionali, nazionali e comunitarie, da interventi contributivi e sovvenzioni da parte di enti pubblici e di singoli privati, da altri introiti connessi all'attività svolta e da elargizioni di qualsiasi natura e provenienza.
5. Gli eventuali avanzi di gestione saranno reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse strettamente connesse.
6. Durante tutta la durata dell'Associazione e/o dopo il suo scioglimento è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, le riserve ed il capitale a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
7. La quota associativa annuale, non è trasferibile per atto fra vivi, anche a titolo gratuito, non può essere trasmessa per causa morte, non è frazionabile, non è rivalutabile, non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.

Art. 20 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine dell'esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio può essere costituito dal solo rendiconto per cassa nei casi previsti dalla legge. Atti che devono essere sottoposti alla approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio di competenza.

Art. 21 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato da apposita Assemblea straordinaria chiamata anche a nominare uno o più liquidatori e deliberare sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata a favore di enti del Terzo settore che perseguano le medesime finalità musicali o culturali o di utilità sociale, designati dall'Assemblea, nei termini previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 22 - Disposizioni finali

Ciò che non è espressamente previsto in ordine amministrativo e disciplinare dal presente statuto potrà essere esplicitato dalla eventuale emanazione di un regolamento

di attuazione.

Art. 23 - Rinvio al Codice Civile

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare quanto previsto dal D.lgs. 117/17 e successive modifiche.



ESENTE BOLLO ART. 82 C. 5 D.Lgs 117/2017 e 27-bis Tabella – Allegato B DPR 642

ESENTE TASSA REGISTRO ART. 82 C. 5 D.Lgs 117/2017

